

AVVISO PUBBLICO PROT. NUM. 43711 DEL 13/06/2023 – RETTIFICATO (ERRATA CORRIGE) COME DA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 521/2023 E N. 526/2023

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'ATTIVAZIONE IN COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI:

- ✓ UN CENTRO DIURNO SOCIO-RIABILITATIVO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'
- ✓ UNA RESIDENZA TEMPORANEA DI SOLLIEVO PER DISABILI

INSERITI NELL'ASSE TEMATICO 2 AREA 2A E 2C DEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2023/2025 DELL'ADS 08 COMUNE DI CHIETI ai sensi della L.241/1990, dell'art. 55 del Dlgs 117/2017 (Codice Terzo Settore) e ss.mm. e della L. 328/2000.

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 519 del 13/06/2023 e successive integrazioni e rettifiche, con giuste Determinazioni Dirigenziali n. 521 del 14/06/2023 e n. 526 del 16/06/2023

IL DIRIGENTE II SETTORE

Preso atto che

- con Verbale n. 63/2 del 24 febbraio 2022 il Consiglio Regionale, in attuazione della L.R. 27 marzo 1998, ha Approvato il Piano Sociale Regionale 2022-2024 come proposto dalla DGR n. 43 del 7.02.2022 e pubblicato sul B.U.R.A. edizione speciale n. 53 dell' 11 maggio 2022;
- che con deliberazione n. 414 del 29.07.2022, la Giunta Regionale ha approvato la documentazione di supporto alle attività di avvio e definizione dei Piani distrettuali Sociali;
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 272 del 14 dicembre 2022 ha approvato il Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2023/2025 dell'ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti, nel quale è previsto l'Asse Tematico 2 Disabilità e non autosufficienza – Area 2A"
 Programma per la non autosufficienza e sostegno al caregiver familiare ed altre categorie fragili

Dato atto che con il presente AVVISO si intende indire la co-progettazione per i seguenti servizi:

- ✓ Centro diurno per non autosufficienti, programmate "nell'Asse Tematico 2 – Area 2A" scheda Id. n° 14 e Area 2C scheda Id. n° 21 del Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2023/2025 dell'ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti;
- ✓ Residenze temporanee e di sollievo per disabili, programmate "nell'Asse Tematico 2 – Area 2C" schede Id. n° 22 del Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2023/2025 dell'ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti;

Richiamata la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti





del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, il quale recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia,incoerenza con gli articoli 2, 3 e 38della Costituzione";
- l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati";
- l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti interessati la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 6 , comma2 , lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti interessati.

Visti:

- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che alfine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio,ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- il D. Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale,nell'ambito del TITOLOVII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che: In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241;
- l'art.119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di





sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;

- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;
- le Linee Guida ANAC n. 17 del 27.7.2022 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" secondo le quali "Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzar egli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore";
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost', un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura "non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico";
- le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del31.03.2021.

Considerato, inoltre, che la co-progettazione:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti interessati individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione e derogazione di servizi ed interventi sociali;
- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale sull'esercizio comune della "funzione pubblica";
- pertanto, in virtù di quanto precisato nelle predette "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli art. 55-57 del Dlgs n. 11/2017" approvate con D.M. n. 72 del 31.3.2021, la co-progettazione si sostanzia in una forma di partenariato





pubblico-privato e che la stessa è contemplata nello specifico strumento di programmazione dei servizi-sociali, costituiti dal Piano Sociale Distrettuale 2023-2025 dell'ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti;

Considerato, altresì, che a fronte dei nuovi fenomeni sociali, anche dovuti al periodo di pandemia da Covid-19, diverso deve essere l'approccio all'inclusione delle persone con disabilità. Occorre utilizzare strumenti e interventi flessibili e adatti alle diverse situazioni. È necessario, pertanto, strutturare un approccio di sistema delle politiche sociali considerando quali paradigmi, la centralità della persona, il valore delle risorse di comunità, la trasversalità e l'interdisciplinarietà. La metodologia di lavoro utilizzata deve porre quindi forte attenzione alla territorialità e alla prossimità, nonché alla personalizzazione e differenziazione degli interventi.

Richiamate le modifiche apportate al Codice degli appalti (D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) dalla legge n. 120 del 2020 (c.d. Decreto "semplificazioni"), agli articoli 30 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti", 59 "Scelta delle procedure e oggetto del contratto" e 140 "Norme applicabili ai servizi sociali", finalizzate a riconoscere autonomo valore alle "forme di coinvolgimento degli enti di terzo settore previste dal titolo VII del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

RENDE NOTO

con il presente Avviso, il Comune di Chieti, ECAD dell'ASD n. 08, indice ai sensi della L. 241/1990, dell'art. 55 del Dlgs 117/2017 (codice terzo settore) e della L.328/2000, la pubblica manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti partner del terzo settore disponibili alla co-progettazione e successiva gestione, adeguata ai nuovi scenari ed esigenze, dei seguenti servizi:

- ✓ Centro diurno per non autosufficienti, programmato "nell'Asse Tematico 2 – Area 2A" scheda Id. n° 14 e Area 2C scheda Id. n° 21 del Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2023/2025 dell'ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti CIG 9824536794;
- ✓ Residenze temporanee e di sollievo per disabili, programmato "nell'Asse Tematico 2 – Area 2C" schede Id. n° 22 del Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2023/2025 dell'ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti CIG 982468635E;

Art.1- Oggetto della Co-progettazione

Il presente procedimento è finalizzato all'individuazione del Partenariato Pubblico e Privato (PPP) sulla base dell'art. 55 del Dlgs 117/2017 (codice terzo settore).

Il Comune di Chieti, ECAD dell'ADS n. 08, attraverso la presente procedura pubblica, intende individuare un soggetto qualificato a partecipare a un'attività di co-progettazione di interventi e attività, da realizzare in termini di partnership tra il partner pubblico e i soggetti del privato sociale. L'oggetto della co-progettazione e della successiva co-gestione sono i Servizi di cui all'art. 2, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 3, del presente Avviso.

Art.2-Oggetto del servizio

I Centri diurni per non autosufficienti sono strutture territoriali di riabilitazione sociale, istituiti ai sensi





della L. 104/92 finalizzati alla presa in carico delle persone con disabilità.

Le Residenze temporanee di sollievo per disabili sono finalizzati all'accoglienza semiresidenziale /diurna e temporanea a disabili con problematiche in situazioni di emergenza sociale.

Il Centro diurno per non autosufficienti è strutturato per offrire un servizio di accoglienza diurna per persone con disabilità ai sensi della Legge 104/92, residenti nel Comune di Chieti.

Possono essere accolti nel Centri anche minori con disabilità di età superiore ai 16 anni, previa attenta valutazione da parte del Servizio Sociale di competenza.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie psichiatriche e/o connesse ai processi di invecchiamento.

Le attività di gestione dovranno includere:

- 1. Servizio di gestione del Centro per almeno 25/30 ore a settimana per n. 5 ore pomeridiane dal lunedì al venerdì, esclusi festivi,
- 2. Garanzia di accesso per circa 50 utenti totali per 12 mesi l'anno.

Il numero massimo di utenti che il Centro potrà accogliere sarà comunque determinato dall'indicazione dell'Autorizzazione all'apertura e al funzionamento del Centro rilasciata dal Comune.

Il servizio di Residenza temporanea e di sollievo per disabili sarà garantito per almeno n. 40 utenti complessivi nel corso dell'anno per un totale di permanenza di norma non superiore a 20 giorni per ogni utente.

I servizi di cui al presente Avviso saranno effettivamente erogati ad un numero di utenti proporzionato alle risorse economiche disponibili, come sarà stabilito nel tavolo di co progettazione e successiva convenzione.

Nel tavolo di co progettazione e successiva convenzione verranno, altresì, stabiliti:

- a. i criteri inerente il trasporto utenti da/per (end-to-end) il Centro,
- b. i criteri di accesso al servizio da parte dell'utenza disabile.

Art.3-Obiettivi

Il Centro diurno e la Residenza temporanea di sollievo sono finalizzati ad offrire agli utenti prestazioni ed interventi integrati tra loro di tipo educativo, riabilitativo e assistenziale, allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi.

Obiettivi generali:

- migliorare la qualità della vita della persona con disabilità favorendone l'interazione e l'integrazione sociale;
- facilitare lo sviluppo di competenze globali attraverso attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi significativi per l'utente mediante percorsi e progetti personalizzati;
- sostenere le famiglie, supportando il lavoro di cura del familiare della persona con disabilità, evitando o ritardando il ricorso alle istituzionalizzazioni e riducendo l'isolamento;
- creare uno spazio aperto che sia punto di riferimento della comunità locale, creando costantemente uno scambio reciproco e funzionale tra il territorio circostante ed il Centro;

Obiettivi specifici:

1. incrementare e/o mantenere le **capacità residue** degli utenti allo scopo, da un lato di raggiungere, dove possibile, un sufficiente livello di autonomia personale, e dall'altro di contrastare i processi involutivi;





- 2. rafforzare l'**identità individuale e di gruppo** attraverso lo sviluppo delle potenzialità individuali e del gruppo;
- 3. aumentare il sentimento positivo di sé (percezione del proprio valore) come essere agente ("soggetto attivo") nel mondo;
- 4. migliorare le abilità relazionali e, laddove necessario, ridurre i comportamenti problematici:
- 5. favorire l'integrazione sociale attraverso l'inserimento in percorsi di tipo lavorativo e/o formativo tramite l'acquisizione di competenze specifiche.

La programmazione delle attività dovrà essere quanto più possibile personalizzata e orientata al raggiungimento degli obiettivi individuali, coerenti con il P.A.I.

Art.3- Modalità di compartecipazione del Comune

Il Comune di Chieti compartecipa all'attività oggetto del presente AVVISO come segue:

- Risorse umane con adeguate competenze tecnico-professionali e amministrative per l'espletamento delle funzioni di analisi del fabbisogno, progettazione, coordinamento della coprogettazione e di direzione degli interventi da attuare;
- Case manager (assistenti sociali) con adeguate competenze tecnico-professionali per la redazione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) necessario all'inserimento degli utenti nei Centri;
- Contributi economici, onnicomprensivi anche dell'eventuale IVA, per le attività (in termini di rimborso delle spese debitamente rendicontate per personale, utenze ed altre ritenute attinenti)

Art.5-Requisiti di partecipazione

Possono manifestare interesse i seguenti Enti del Terzo:


- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali
- le cooperative sociali,
- le reti associative,
- le società di mutuo soccorso,
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- le fondazioni
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società

iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) ovvero nei rispettivi registri regionali o equivalenti;

Requisiti generali

I soggetti appartenenti al Terzo Settore che partecipano alla procedura di cui al presente Avviso devono:

□essere formalmente costituiti (nell'atto costitutivo e nello Statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di attività e servizi a favore di terzi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso di coprogettazione);



□dichiarare l'inesistenza di situazioni di esclusioni dalla partecipazione alle gare stabilite dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, qui richiamato per analogia e di qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la PA.;





□ essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999, art. 17; □non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della L. 246/2005". accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente; □non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'Ente e l'iniziativa di cui all'Avviso di che trattasi e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter. del D.Lg. 165/2001; □essere in una condizione di insussistenza, a carico dell'ETS, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio; osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime; □ essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale: □essere in regola in materia di imposte e tasse; □essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale; □ avere sede legale o l'ubicazione di almeno una sede operativa nel territorio dell'Ambito; □ avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della comunità desumibile da puntuale curriculum con l'indicazione delle attività svolte nel territorio.

Le Associazioni di Volontariato devono esser iscritte nell'apposito registro da almeno dodici (12) mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte, giusto atto costitutivo.

E' ammessa la partecipazione in forma singola o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita o costituenda.

Si richiama quanto previsto all'art.76 del DPR445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

Nel caso di partecipazione di Consorzi o ATI/RTI i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i soggetti afferenti.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica

L'ammissione alla co-progettazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- i. <u>avere eseguito per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni</u> (anche non consecutivi), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi di gestione di centri diurni a favore di persone con disabilità;
- ii. <u>aver realizzato negli ultimi 5 anni</u> (anche non consecutivi), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, un <u>fatturato minimo complessivo</u> per servizi analoghi di <u>€</u> <u>900.000,00</u> (IVA, se dovuta, esclusa).





- I. In caso di partecipazione in forma di <u>ATS</u>, il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo <u>i.</u> deve essere soddisfatto <u>da ciascuno dei singoli componenti dell'ATS</u>.
- II. In caso di partecipazione in forma di <u>ATS</u>, il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo <u>ii</u>. deve essere soddisfatto dall'ATS nel suo complesso.

L'amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

Art.6-Ambito territoriale

I servizi proposti in risposta al presente Avviso devono essere realizzati nell'ambito del territorio del Comune di Chieti.

Art.7 - Durata delle attività

La durata della gestione in co-progettazione dei servizi di cui al presente AVVISO corrisponde alla vigenza alla vigenza del Piano Sociale d'Ambito Distrettuale 2023-2025 dell'ECAD n. 08 – Chieti (31.12.2025) e decorre dalla data di avvio delle attività a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione prevista per il 01.07.2023. Sarà possibile prorogare i servizi/interventi in co-progettazione in caso di proroga del PSR da parte della Regione Abruzzo. La stessa, comunque, resta subordinata alle valutazioni di opportunità di prosecuzione del singolo servizio/intervento da parte del Comune di Chieti, in base alla verifica dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi.

Resta inteso che le attività non potranno essere avviate senza la preventiva formale autorizzazione all'apertura e al funzionamento per l'esercizio di attività di erogazione di servizi alla persona rilasciata dal Comune ai sensi della L.R.n. 2 del 4.1.2005.

Art.8 – Compartecipazione finanziaria e finanziarie e ammissibilità delle spese

Lo stanziamento complessivo previsto per la realizzazione delle attività di gestione dei 2 servizi oggetto della co- progettazione (per n.30 mesi di attività) è stabilito come segue:

 Importo massimo di compartecipazione economica, onnicomprensivo anche di eventuale IVA sostenuta dall'ETS

€ 803.379,17 per il Centro diurno

 Importo massimo di compartecipazione economica, onnicomprensivo anche di eventuale IVA sostenuta dall'ETS

€ 104.846,01 per la Residenza temporanea di sollievo

Tali importi, previsti nella programmazione triennale 2023/2025 del PSD 2023/2025, trovano imputazione in quota parte nel Fondo Sociale Regionale, Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Comunale, Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza.

Detto importo comprende i rimborsi per le spese di

- 1. Personale tecnico e ausiliario (pulizie);
- 2. Fornitura di materiali di consumo;
- 3. Rimborso forfettario per le spese interne e i costi indiretti, ovvero non interamente attribuibili alle attività oggetto di convenzione.

Fermo restando che 80% del budget disponibile deve essere di norma riservato alla voce del precedente punto 1., il quadro economico definitivo sarà sviluppato in modo dettagliato in sede di coprogettazione, anche sulla base delle eventuali risorse proprie che il selezionato investirà quale





compartecipazione e potrà per tali ragioni subire variazioni rispetto all'importo previsto dal presente

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, l'importo massimo rimborsabile/rendicontabile sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, adeguatamente rendicontati e documentati dal partner secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

A consuntivo l'importo potrà subire riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in parte non rese o alle spese non sostenute.

Le spese da ammettere al rimborso, quindi, saranno erogate nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

La modalità modalità di erogazione dei rimborsi, disciplinata dall'Accordo di Programma, sarà concordata in sede di co-progettazione.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Il soggetto del terzo settore, nella gestione del Progetto, può investire risorse proprie (risorse umane, strumentali, veicoli adeguati per il trasporto dei disabili ecc.) non soggette a rimborso.

Sono ricomprese nelle voci di costo di cui sopra tutte le attività di programmazione, progettazione, verifica e valutazione da parte dell'Ente Partner, rispetto alla progettazione di cui trattasi.

Art.9-Termini e modalità di presentazione delle domande

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente.

I soggetti interessati possono presentare formale manifestazione d'interesse facendo pervenire il plico chiuso contenente la documentazione richiesta nel presente Avviso:

- a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito al seguente indirizzo: Comune di Chieti – Settore II - Servizio Politiche Sociali, Corso Marrucino 81, 66100 Chieti
- con consegna a mano presso il protocollo generale dell'Ente in Corso Marrucino 81, 66100
 Chieti" (orari dal lun al ven dalle ore 9,00 alle ore 13,00 mart e giov dalle ore 15,00 alle ore 17,00)

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione dell' Avviso (LUNEDI 26 GIUGNO 2023 ORE 12).

Non farà fede il timbro postale dell'ufficio di partenza, né quello dell'ufficio postale ricevente, né altra documentazione attestante data e orario di invio, bensì esclusivamente la data apposta sulla busta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Chieti.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali disguidi " postali " che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile per l'ammissione dei potenziali beneficiari.

Modalità di presentazione delle domande

Il plico dovrà essere sigillato, controfirmato in tutti i lembi di chiusura, recare l'intestazione del mittente, del destinatario e la seguente dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA CO-GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO per DISABILI E DI UNA RESIDENZA TEMPORANEA DI SOLLIEVO PER DISABILI".





Il plico (contenitore) dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione tre buste: A); B) e C).

La <u>Busta "A"</u>-dovrà essere sigillata e contro firmata in tutti i lembi di chiusura, recare l'intestazione del mittente e l'indicazione della gara come sopra (vedi plico contenitore) nonché riportare la dicitura: "<u>Documentazione Amministrativa</u>".

La <u>Busta "B"</u>-dovrà essere sigillata e contro firmata in tutti i lembi di chiusura, recare l'intestazione del mittente e l'indicazione della gara come sopra (vedi plico contenitore) nonché riportare la dicitura: "<u>Scheda progettuale</u>".

La <u>Busta "C"</u>-dovrà essere sigillata e controfirmata in tutti i lembi di chiusura, recare l'intestazione del mittente e l'indicazione della gara come sopra (vedi plico contenitore) nonché riportare la dicitura: "<u>Proposta di compartecipazione economico-finanziaria</u>".

La Busta "A" dovrà contenere:

• la domanda di partecipazione, utilizzando ESCLUSIVAMENTE il format "Allegato A". La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del partecipante singolo, o del capofila di eventuale ATS costituita. Nel caso di ATS costituenda, ogni componente dovrà compilare e sottoscrivere una singola domanda di partecipazione compilando le parti pertinenti ed allegare i relativi documenti.

La domanda dovrà contenere, a seconda della tipologia di appartenenza, a pena di esclusione:

- l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente Avviso
- gli estremi della iscrizione dell'Associazione/Organizzazione ai Registri previsti dalla legge;
- gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio se dovuta:
- la dichiarazione di presa visione e di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso;
- l'impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili;
- l'impegno ad individuare una o più sedi operative (uffici) localizzate all'interno del territorio del Comune di Chieti:
- in caso di ATS costituenda, l'impegno alla costituzione dell'ATS prima della stipula della Convenzione.
- Copia dello Statuto;
- La copia del curriculum vitae della persona/e individuata/e quale/i referente/i tecnico in sede di tavolo di co-progettazione;
- La copia della certificazione di qualità, se posseduta;
- In caso di ATS già costituita, la copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza;
- La copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente (o capofila in caso di ATS);

La Busta "B" dovrà contenere:

- La proposta di progetto tecnico, propedeutico alla co-progettazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante. L'elaborato progettuale dovrà essere predisposto nel rispetto dello schema progettuale "Allegato B". Non saranno prese in considerazione proposte progettuali presentate con schemi diversi da quello allegato;
- Lo schema economico finanziario della proposta progettuale;
- I Curriculum Vitae degli operatori coinvolti nella gestione del servizio.





La Busta "C" dovrà contenere:

• La proposta di compartecipazione che dovrà contenere la descrizione dettagliata delle risorse: beni mobili e immobili, attrezzature, risorse umane, ecc. che il partecipante/ATS intende mettere a disposizione per l'attuazione del servizio. Tali risorse dovranno essere esplicitate anche rispetto al valore economico corrispondente. Il partecipante/ATS dovrà poi indicare in cifre e lettere il valore della compartecipazione proposta. In caso di discordanza, sarà considerato l'importo più favorevole per il Comune, mentre verrà assegnato il punteggio minimo nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.

In caso di partecipazione in ATS costituenda, oltre all'individuale domanda di partecipazione, ogni componente dovrà sottoscrivere il progetto tecnico, lo schema economico finanziario e la proposta di compartecipazione.

Art.10 – Motivi di esclusione

Sono escluse le domande:

- Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 5 o che non abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo;
- Presentate dopo la scadenza prevista dall'art.9;
- Presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art.9;
- aventi ad oggetto attività ed obiettivi diversi da quelli previsti all'art. 2;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del proponente, o dal proponente capofila di ATS costituita o di tutti i componenti di ATS non costituita;
- redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto;
- carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- contenenti elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- carenti anche di uno solo degli allegati previsti, o presenti e non conformi, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione della proposta progettuale;
- che non raggiungano il punteggio minimo di 60/100.

È vietata,a pena di esclusione, la partecipazione alla procedura quale soggetto singolo e quale componente di ATS.

Art. 11 - Fasi dell'istruttoria

La procedura avrà luogo anche in presenza di una sola richiesta di co – progettazione. La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi:

Fase 1: Individuazione del soggetto partner

Fase 2: Co-progettazione

Fase 3:Approvazione dell'esito della co-progettazione e stipula della Convenzione.

Nello specifico:

Fase 1: Individuazione del soggetto partner

Al fine di valutare le domande che perverranno in adesione al presente Avviso, sarà nominata, dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 9, una Commissione composta da almeno 3 (tre) componenti, individuati tra i dipendenti/professionisti del Comune e/o referenti dei Servizi Sociali del Comune dotati di adeguate competenze.





La prima seduta pubblica, salvo eventuali variazioni, avrà luogo <u>presso il Comune di Chieti il giorno 27.06.2023</u>, alle <u>ore 9,30 presso la sede di Via Amendola n. 53</u> e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti proponenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La Commissione procederà:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste "A", "B" e"C";
- all'apertura della busta"A-Documentazione Amministrativa" pervenute, e dalla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.

La Commissione, riunita in apposita seduta riservata, procederà, quindi, all'esame del contenuto dei documenti della busta "A – Documentazione Amministrativa" e dalle eventuali conseguenti ammissioni o esclusioni dalla procedura.

Conclusa la suddetta fase, la Commissione in seduta riservata procederà all'apertura delle buste "B"e "C" ed alla relativa valutazione. In sede di valutazione saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri di seguito indicati e sarà stilata la graduatoria. Il proponente (o l'ATS) con il punteggio più alto, e comunque superiore al punteggio complessivo minimo di 60/100, verrà ammesso alla successiva Fase 2 (co-progettazione). In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione della Commissione.

Alla proposta saranno attribuiti massimo n.100 punti, così ripartiti:

- progetto tecnico 80 punti;
- compartecipazione ai costi progettuali 20 punti.

Il progetto tecnico dovrà essere elaborato sviluppando i seguenti punti:

Criteri di valutazione	Indic atori	Valore di riferimento
Professionalità delle Risorse Umane e dei volontari messa a disposizione del Progetto	Verranno valutate: • Competenze, esperienze e capacità del Personale, dei collaboratori e dei volontari messi a disposizione del progetto attraverso i Cv allegati alla domanda; • Adeguatezza quantitativa (numero degli operatori).	15
Proposta progettuale	Verrà valutata: • L'articolazione del progetto, con specifico riferimento alla metodologia e allegazioni d'intervento che verranno attivate in relazione ai cinque "obiettivi specifici" indicati all'art.2.	50





Modello di monitoraggio e	Verranno valutati:	
valutazione	 Il modello di monitoraggio delle attività in relazione agli "obiettivi specifici" (indicati all'art.2), attraverso la raccolta e l'analisi, quantitativa e qualitativa,dei dati; Il modello di valutazione degli interventi (valutazione d'impatto) in relazione agli "obiettivi specifici" (indicati all'art. 2). 	10
Schema economico finanziaria della proposta progettuale	Verranno valutati: • La congruità dei costi del piano economico finanziario; • Il livello di dettaglio del piano economico finanziario che dovrà essere articolato sulla base delle varie voci di spesa impiegate rispetto agli obiettivi e agli interventi previsti nella proposta progettuale.	5
	Totale	80

La Commissione procederà alla valutazione, attribuendo, per ciascuno dei "criteri di valutazione" sopra elencati, un punteggio con il metodo della media dei "coefficienti" di moltiplicazione, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari e stabiliti nel seguente modo:

Coefficiente	Giudizio sintetico	
1,0	Eccellente: la tematica è trattata in maniera completa e molto approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è eccellente	
0,9	Distinto: la tematica è trattata in maniera completa e approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è ottimo	
0,8	Buono: la tematica è trattata in maniera completa, con un buon numero di elementi ed è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è buono	
0,7	Discreto: la tematica è trattata in maniera discreta, un più che sufficiente numero di elementi è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è discreto	
0,6	Sufficiente: la tematica è trattata in maniera sufficiente, un sufficiente numero di elementi è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è sufficiente	
0,5	<i>Mediocre</i> : la tematica è trattata in maniera solo parzialmente sufficiente, alcuni elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è solo parzialmente sufficiente	
0,4	<i>Insufficiente</i> : la tematica è trattata in maniera parziale e insufficiente, pochi elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è parziale e insufficiente	
0,3	Scarso: la tematica è trattata in maniera insufficiente, un solo elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è insufficiente	
0,2	Inadeguato: la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è insufficiente	
0,1	Del Tutto Inadeguato: la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è pessimo	





0	Non valutabile: l'argomento non è stato trattato o comunque non risulta possibile
	esprimere una valutazione

Ogni commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1 a ciascun criterio, come descritto analiticamente nella tabella sopra riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari per ciascun criterio. Moltiplicando la media ottenuta, arrotondata al secondo decimale, per il punteggio massimo previsto per il criterio si ottiene il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente al criterio preso in considerazione. Successivamente si procederà alla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni criterio considerato.

Proposta di compartecipazione economica

Alla compartecipazione da parte dell'ETS (o dell'ATS) sarà attribuito il punteggio in base alla seguente tabella:

Valore della compartecipazione	Punteggio attribuibile
€0(Zero)*	0
Sino a € 20.000,00	4
Sino a € 30.000,00	8
Sino a € 40.000,00	10
Sino a € 50.000,00	15
Oltre € 50.001,00	20

^{*}Verrà assegnato un valore pari a 0, anche nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) da i documenti prodotti.

Ultimata la valutazione del progetto tecnico (Busta B) e della Proposta di compartecipazione (Busta C), la Commissione procederà alla pubblicazione della graduatoria e all'individuazione del soggetto, primo in graduatoria, con cui avviare la co-progettazione.

Fase 2: Co-progettazione

Accederà a questa fase il Soggetto (o l'ATS) che raggiungerà il punteggio massimo. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione della Commissione.

Prima di avviare la fase di co-progettazione sarà nominato un gruppo di lavoro composto da:

- N.3 referenti del Comune;
- N.2 responsabili tecnico del/dei soggetto/i partner individuato/i.

Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi).

Il progetto presentato dal soggetto selezionato costituirà la base di partenza della co-progettazione e sarà sviluppato ed eventualmente integrato in modo da risultare maggiormente aderente e rispondente alla programmazione dell'ADS.



Il Comune rende noto che durante la fase dico-progettazione potrebbe coinvolgere Associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari; queste ultime potranno partecipare a



specifiche sedute ed essere ascoltate su eventuali proposte migliorative. Tali associazioni saranno coinvolte anche nel monitoraggio delle politiche e dei servizi attivati.

Il Progetto definitivo dovrà prevedere i seguenti elementi:

- 1. Destinatari
- 2. Obiettivi specifici
- 3. Metodologia d'intervento
- 4. Azioni e interventi
- 5. Modalità di accesso per gli utenti
- 6. Ripartizione delle competenze tra isoggetti partner
- 7. Modalità di monitoraggio e valutazione
- 8. Piano finanziario dettagliato, nel quale viene indicata la scelta sull'allocazione delle risorse disponibili tra i vari partner in coerenza con le azioni che, secondo il progetto condiviso, ciascuno è chiamato a svolgere.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il Progetto definitivo, il Comune si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il soggetto selezionato.

Fase 3: Approvazione dell'esito della co-progettazione e stipula della'Accordo di Collaborazione

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Dirigente competente, al quale seguirà la stipula dell'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art.119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Comune e il soggetto partner selezionato.

Nel caso in cui siano presenti più soggetti partner, saranno formalmente individuati nella Convenzione di cui sopra i referenti di ciascuno di essi, in funzione alle competenze assegnate nel Progetto stesso. In alternativa, sarà altresì consentito agli enti partner la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), antecedente alla stipula della Convenzione, al fine di individuare un unico soggetto capofila che sarà soggetto di riferimento, responsabile e co-gestore dei due servizi oggetto del presente avviso.

Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Comune, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione dell'Accordo vincolerà i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla co-progettazione.

Le spese di bollo, di segreteria, di registrazioni e contrattuali sono a carico del Soggetto selezionato. Il tavolo di co-progettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; il Comune ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale.

Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni. Sarà inoltre possibile disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 30 giorni, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il/i soggetto/i gestore/i possa/no per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

X

Tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto,a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione il Soggetto o l'ATS, sarà tenuto a versare, prima della sottoscrizione, apposita cauzione presso la tesoreria del Comune, mediante fideiussione bancaria o



assicurativa, per un valore pari al 10% del valore della convenzione. L'importo della cauzione è ridotto del 50% se il Soggetto, o l'ETS capofila in caso di ATS, è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio deve essere documentato il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 12 - Personale minimo e attrezzature richiesti per l'esecuzione del servizio. Obblighi del soggetto partner.

Il soggetto co-progettante ed esecutore del servizio dovrà garantire, per tutta la durata dell'Accordo, l'impiego di personale qualificato, con adeguati requisiti professionali nel rispetto della normativa vigente sul funzionamento dei Centri Diurni e ulteriori figure in relazione agli interventi programmati e alle esigenze assistenziali dei destinatari.

L'organigramma, che sarà stabilito congiuntamente in sede di co-progettazione, dovrà essere formulato qualitativamente e quantitativamente in maniera adeguata allo svolgimento delle mansioni attribuite.

Il soggetto partner si obbliga, pena la rescissione della Convenzione, ai seguenti adempimenti:

- 1. Mettere a disposizione Spazi idonei presso i quali sarà svolta l'attività del Centro Diurno e del servizio di Residenza temporanea di sollievo;
- 2. attivare i servizi e gli interventi a seguito di richiesta scritta del Comune, anche nelle more della stipula della Convenzione;
- 3. realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato con il progetto definitivo, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di convenzione sottoscritta;
- 4. assicurare al Personale impiegato per il servizio in questione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa e ad effettuare il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- 5. osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 es.m.i.);
- 6. garantire il Personale minimo che sarà concordato e che lo stesso, per tutta la durata della Convenzione, per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, sia coerente con il progetto di organizzazione del lavoro concordato in fase di co-progettazione, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
- 7. vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- 8. produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dal Comune, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione della proposta progettuale finanziata;
- 9. garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al compenso pattuito e a comunicare il conto corrente bancario, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti alla Convenzione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;
- 10. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto definitivo approvato all'esito della procedura di co-progettazione senza preventiva concertazione e autorizzazione da parte del Comune;
- 11. svolgere nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;





- 12. osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- 13. adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi ed altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Comune attiverà costante vigilanza e monitoraggio relativamente al rispetto degli obblighi richiesti al partner e, in caso di riscontro negativo, sarà richiesta l'immediata attivazione di eventuali azioni sanatorie, se possibile. In caso contrario si revocherà l'accordo siglato con la Convenzione.

Art.13-Responsabilità

Il soggetto partner è responsabile, senza alcuna riserva ed eccezione, dei danni che eventualmente, nel corso dello svolgimento delle attività, per fatto proprio o del proprio Personale addetto, dovessero occorrere agli utenti del servizio, al Comune o a terzi e a cose. Il soggetto partner sarà ritenuto responsabile anche per eventuali danni a cose e/o persone causati da utenti fruitori dei servizi in carico ad operatori esterni al Soggetto attuatore,o all'ATS, nonché causati da questi ultimi.

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il partner di progetto è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento ed imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Lo stesso partner assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge all'espletamento dell'attività richiesta dal presente avviso, e si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione o pretesa vantata da terzi e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni.

Art.14-Coperture assicurative

Il/I soggetto/i partner, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto di affidamento, prima della sottoscrizione della convenzione si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell'Accordo, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), incluso il Comune e verso gli operatori propri ed esterni. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Comune.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune in sede di sottoscrizione dell'Accordo. I massimali non potranno essere inferiori alle seguenti soglie:

- Polizza R.C.T. con copertura non inferiore ad € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per sinistro, che preveda anche l'estensione a: danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, inclusa la loro responsabilità personale. La polizza dovrà altresì prevedere la copertura degli eventuali utenti esterni e relativi operatori, che potranno usufruire dei servizi erogati fino alla concorrenza del numero previsto per gli accessi per ciascun servizio.
- Polizza infortuni a copertura dei casi di morte e dei casi di invalidità permanente, con capitale assicurato in caso invalidità permanente.

Art.15- Modalità di rimborso spese e rendicontazione

Il pagamento delle spese rendicontate avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al Soggetto attuatore, o ATS, previa richiesta di rimborso spese, di norma con cadenza mensile.



La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:



- Relazione mensile delle attività svolte redatto su schema fornito dal Comune;
- Rendicontazione finanziaria mensile delle spese effettivamente sostenute nonché degli oneri indiretti riferibili alle attività svolte di cui al presente AVVISO.

Art.16-ResponsabileTecnico

Il Soggetto attuatore, o l'ATS, dovrà fornire all'amministrazione procedente, nella domanda di partecipazione il nominativo i recapiti telefonici (fisso e cellulare) del Responsabile tecnico che interverrà nella successiva fase di co-progettazione e co-gestione del progetto.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio dell'attività di co-progettazione, a partecipare ai tavoli di co-progettazione in nome e per conto del Soggetto di appartenenza o degli ETS partner in caso di ATS, collaborando con le/i referenti del Comune e gli eventuali altri Enti coinvolti nell'attuazione dei singoli interventi, al fine di far fronte alle eventuali problematiche che dovessero sorgere con riguardo alle prestazioni e attività inerenti alla realizzazione del progetto.

Art.17-ResponsabiledelProcedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Sociali.

Art.18-Contatti

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare l'Ufficio di Piano del Settore Politiche Sociali, esclusivamente via PEC, all'indirizzo protocollo@pec.comune.chieti.it.

L'oggetto della PEC dovrà avere la dicitura: "QUESITO-Avviso Co-progettazione".

Eventuali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre il settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso.

Non si darà riscontro a quesiti pervenuti oltre tale termine.

Art.219 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Chieti e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.



IL DIRIGENTE II SETTORU (Servizio Politiche Sociali e Abitative) Dott. salante La Forto Se

Allegati:

- Allegato A "Domanda di partecipazione"
- Allegato B Modello "Progetto tecnico"
- Allegato C Proposta di compartecipazione
- Allegato D Schede intervento del PSD 2023/2025